

Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13672

**Revisione patente di guida - azzeramento punti - comunicazione - mancata comunicazione - provvedimento invalido - non sussiste**

*La mancata comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio della patente di guida non rende invalido il provvedimento di revisione in quanto ha una funzione informativa. Infatti l'interessato può conoscere l'ammontare della decurtazione attraverso il verbale di accertamento e controllare in ogni momento lo stato della propria patente.*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Luigi Giovanni LOMBARDO

Rel. Consigliere:

Mario BERTUZZI

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Rilevato che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da A. A. per la cassazione della sentenza n. 76 del 22. 1. 2021 del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida per esaurimento dei punti a seguito di verbali accertamento di violazione del codice della strada; il primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente

---

e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale non abbia annullato il provvedimento opposto a causa del fatto che l'Amministrazione non aveva fornito prova della comunicazione all'interessato della decurtazione dei punti sulla patente, richiamando in modo non pertinente l'orientamento della Corte di Cassazione; il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 126 bis, commi 2 e 3, codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la comunicazione all'interessato della decurtazione dei punti della patente conseguenti alla violazioni del codice della strada accertate nei suoi confronti, che costituisce un adempimento espressamente previsto dalla legge a garanzia del cittadino ed a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa, non integri una condizione di validità del provvedimento di revisione della patente per esaurimento di punti; i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ., atteso che la sentenza impugnata, laddove ha affermato che la comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano non costituisce condizione di validità del provvedimento di revisione della patente di guida, dal momento che il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente, appare del tutto conforme all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 13637 del 2020; Cass. n. 18174 del 2016) ed il ricorso non offre elementi per mutare tale indirizzo.

Considerato che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-

---

quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell'8 aprile 2022.

Il Presidente: LOMBARDO

Il Consigliere estensore: BERTUZZI

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2022.